



I.C. "VIA ROMA"
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ROMANS D'ISONZO

sede legale: 34070 Mariano del Friuli (GO) Via Roma 9
tel. 0481/69196 – fax 0481/69313 – C.F. 91021270318 codice min.: GOIC801002
e-mail: goic801002@istruzione.it sito: <http://icromans.goiss.it/home>

n. 91 reg. contratti

Prot. n. 3076/C7

Mariano del Friuli, 28 settembre 2013

**Oggetto: CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PER ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI FACOLTATIVI E INTEGRATIVI INSERITI NEL PROGETTO DI "POST-ACCOGLIENZA" ALLA SCUOLA PRIMARIA DI MEDEA
CIG: Z900B61605**

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n.3 dd. 08.11.2012 di approvazione del P.O.F.;
VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n.2 dd. 14.02.2013 di approvazione del Programma annuale;

PREMESSO

- che le famiglie di 21 alunni hanno chiesto l'attivazione del servizio educativo di post – accoglienza;
- che nel POF dell'Istituto è inserito il "PROGETTO DI POST ACCOGLIENZA" per la scuola primaria di Medea;
- che il suddetto progetto prevede prestazioni professionali di esperti e specialisti anche esterni all'istituzione scolastica, in quanto non sussistono nella scuola disponibilità adeguate;
- che l'art. 40 del D. M. dd. 1 febbraio 2001 n. 44 consente la stipulazione di contratti a prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;
- che il Consiglio d'Istituto in data 18.01.2013 ha deliberato il Regolamento per la disciplina degli incarichi e dei contratti di prestazione d'opera con esperti ai sensi dello stesso art. 40 del decreto n. 44/2001;

TRA

l'Istituto Comprensivo "Via Roma" con sede legale a Mariano del Friuli, V. Roma n. 9, codice fiscale 91021270318, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico prof. Paolo BUZZULINI nato a Monfalcone (GO) il 10.06.1952

E

la COOPERATIVA SOCIALE ORIZZONTE, con sede legale in via V. Veneto n. 174 GORIZIA codice fiscale e partita IVA 00507480317, rappresentata legalmente da Cristina ULCIGRAI [REDACTED]

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art.1 - Il presente contratto di prestazione d'opera, di cui le premesse costituiscono parte integrante, valevole esclusivamente per l'anno scolastico 2013/2014.

Art. 2 - Le parti contraenti prendono atto ciascuna per i conseguenti riflessi nella sfera delle aspettative di diritto, che la convenzione viene stipulata nell'interesse pubblico, con sostanziale carattere privatistico a seguito dell'impossibilità di effettuare l'attività con personale docente in servizio presso l'istituzione scolastica, in applicazione, per quanto compatibili, degli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.

Art. 3 – La COOPERATIVA SOCIALE ORIZZONTE, individuata quale Ente qualificato a fornire servizi educativi, si impegna a prestare la propria opera consistente nello svolgimento, da parte di un educatore debitamente formato ed incaricato presso la scuola primaria di Medea, del servizio di sorveglianza alla

refezione al 1° piano (dalle ore 13.10 alle ore 13.45) e attività a carattere espressivo-operativo, non finalizzata all'esecuzione dei compiti domestici, che consenta un costruttivo utilizzo del tempo ed eviti situazione di disordine e rischio (dalle ore 13.45 alle ore 14.30).

Art. 4 – La COOPERATIVA SOCIALE ORIZZONTE, assicurerà un numero massimo di **47 interventi da 80 minuti cadauno, da svolgersi nei giorni di svolgimento delle attività didattiche, dal martedì al venerdì, dalle ore 13.10 alle 14.30 nel periodo dal 01.10.2013 al 20.12.2013.** Nei compiti dell'educatore è compreso il riassetto dell'aula al termine delle attività.

Art. 5 – La COOPERATIVA SOCIALE ORIZZONTE si impegna, ai fini di cui all' art. 3, a coordinare l'orario degli interventi con l'insieme delle attività svolte nell'ambito del progetto, facendo pervenire all'Istituto scolastico il programma delle attività. Si impegna altresì ad annotare quotidianamente le attività svolte e firmare l'apposito registro al fine di consentire la verifica dell'attività stessa.

Art. 6 – La COOPERATIVA SOCIALE ORIZZONTE dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza degli artt. 2043, 2045 e 2048 del Codice Civile e dichiara di assumere a proprio carico la vigilanza sugli alunni affidati nell'ambito dell'attività integrativa di cui al presente contratto.

Art. 7 – La COOPERATIVA SOCIALE ORIZZONTE dichiara l'inesistenza di norme di legge che possano ostacolare il perfezionamento del presente contratto.

Art. 8 - L'Istituto Comprensivo di Romans d'Isonzo, per ogni intervento effettivamente e personalmente svolto dall'educatore incaricato si impegna a corrispondere il compenso di **€ 25,34 onnicomprensivo per un totale complessivo massimo di € 1.190,98.** Null'altro potrà essere richiesto allo scrivente per il compito svolto. La spesa verrà imputata al P03 del Programma Annuale dell'Istituto.

Il compenso verrà corrisposto per le ore effettivamente prestate, entro 30 giorni dal termine dell'attività e previa presentazione della seguente documentazione:

- Registro delle presenze debitamente firmato; Regolare Fattura intestata all'Istituto.

Art. 9 – Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale nè a trattamento di fine rapporto. La COOPERATIVA SOCIALE ORIZZONTE provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile.

Art. 10 - L'Istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196 dd. 30.06.2003, che i dati personali forniti dalla COOPERATIVA SOCIALE ORIZZONTE saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzati ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi.

Art. 11 - La scuola si riserva la facoltà di risolvere, in qualsiasi momento il presente contratto senza ulteriori formalità e con semplice raccomandata, qualora a suo insindacabile giudizio, l'attività non sia svolta in modo proficuo, in relazione agli obiettivi prefissati.

Art. 12 - Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile.

Art. 13 - In caso di controversie il foro competente è quello di Gorizia e le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico della COOPERATIVA SOCIALE ORIZZONTE.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Legale Rappr. della COOPERATIVA
SOCIALE ORIZZONTE
F.to Cristina ULCIGRAI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to (prof. Paolo BUZZULINI)